CAMERA DEI DEPUTATI N. **4878-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 maggio 1998 (v. stampato Senato n. 2754)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 maggio 1998

(Relatore: **LEONI)**

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 1° ottobre 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4878;

considerato che l'articolo 3, capoverso « Art. 13-*bis* », risulta in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 390 del codice di procedura penale, che attribuiscono al giudice il potere di convalidare il provvedimento della polizia giudiziaria entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto;

rilevato che, all'articolo 3, il comma 6 del capoverso « Art. 13-*bis* » è superfluo in quanto identico al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 544 del 1993;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, capoverso « Art. 13-*bis* », al comma 3, le parole: « entro novantasei ore dall'arresto » siano sostituite dalle seguenti: « entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto »;

all'articolo 3, capoverso « Art. 13-*bis* », sia soppresso il comma 6.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. *(Arresto da parte della polizia giudiziaria)*. *1*. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

***2*. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente**

della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. **Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.**

4. **La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.**

5. **Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia ».**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. **4.**

Identico.

DDL13-4878A
Lire 500